

ISTITUTO COMPRESIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG.
22 SET. 2023
Prot. n° 530 classe V



COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER
LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI.**

Premessa.

L'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno o alunna possa fruire di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che vengono loro offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile.

La mensa è considerata momento educativo in senso generale e, più specificamente, opportunità offerta agli alunni e alle alunne di avvalersi di una corretta educazione alimentare. La mensa scolastica, pertanto, rappresenta un momento di educazione al gusto, una possibilità di accostarsi a cibi diversi, una occasione per favorire una alimentazione più varia.

E' necessario che gli alunni e le alunne, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante la mensa scolastica, vengano aiutati ad adeguare il proprio comportamento a una serie di norme che consentano il rispetto dei singoli individui, del gruppo di pari, degli arredi, di scelte alimentari diverse per ragioni religiose o per scelte individuali, di una cucina anche interculturale.

Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione amministrativa, disciplina i rapporti con l'utenza in ordine all'erogazione e alle modalità di accesso al servizio di mensa scolastica per gli alunni e le alunne delle scuole dell'infanzia statali.
2. Sono utenti del servizio oggetto del presente regolamento tutti gli alunni e le alunne regolarmente iscritti alle scuole statali dell'infanzia che insistono sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco.

Articolo 2 – Finalità.

1. Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio secondo i principi di cui alla legge regionale n. 4 del 1° febbraio 2005 recante "Norme regionali per il diritto all'istruzione e alla formazione".
2. Il servizio si propone inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i competenti servizi dell'ASL di riferimento.

Articolo 3 – Servizio a domanda individuale.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra i servizi pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983. Per i servizi pubblici a domanda individuale gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato.

Articolo 4 – Organizzazione del servizio.

1. Il calendario di funzionamento del servizio di mensa scolastica viene definito annualmente, in base al calendario scolastico approvato dalla Giunta Regionale della Campania con propria Deliberazione.
2. Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, tra l'Amministrazione comunale e i Dirigenti Scolastici, viene stabilito, di comune accordo, l'inizio e le eventuali sospensioni, nel corso dell'anno scolastico, del servizio di mensa scolastica.
3. Di norma il servizio di mensa scolastica si conclude il 31 maggio di ogni anno scolastico. E' possibile derogare a tale data di conclusione del servizio di mensa scolastica soltanto previo accordo scritto tra l'Amministrazione comunale e i Dirigenti Scolastici, ferme restando le disponibilità finanziarie del bilancio comunale.
4. In ogni caso il servizio non si effettua nei giorni festivi e nei giorni di interruzione delle attività didattiche.
5. La prenotazione dei pasti deve essere comunicata dalle singole scuole all'impresa aggiudicataria del servizio di mensa scolastica, entro le ore 9,00 del giorno di fruizione dei pasti.
6. Le tabelle dietetiche sono elaborate dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Le tabelle dietetiche devono, comunque, essere approvate dal competente Servizio della ASL di riferimento.
7. Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù stabilito.
8. Sono ammesse diete speciali/differenziate per i bambini e gli adulti aventi diritto al pasto, fruitori della mensa scolastica, affetti da patologie attestate da certificato medico. Le diete speciali, concordate dalla impresa aggiudicataria del servizio di mensa scolastica con il competente Servizio dell'ASL di riferimento, tengono conto delle patologie indicate. I menù alternativi devono comunque essere autorizzati dal competente Servizio dell'ASL di riferimento, sulla base delle certificazioni mediche attestanti le specifiche patologie. Le certificazioni valgono per l'intero anno scolastico, salvo eventuali variazioni delle medesime in corso d'anno e, se permane l'esigenza, vanno ripresentate l'anno scolastico successivo.
9. Previa istanza scritta di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale sono inoltre ammessi menù speciali per motivazioni religiose degli utenti del servizio di mensa scolastica nelle occasioni in cui siano previsti cibi incompatibili. Tali menù sono concordati dalla impresa aggiudicataria del servizio di mensa scolastica con il competente Servizio dell'ASL di riferimento.
10. L'accesso alle sale mensa è consentito, oltre che agli alunni frequentanti, ai Dirigenti scolastici, al personale docente, agli amministratori comunali, al personale comunale assegnato al Settore Affari Sociali del Comune, al personale della ASL di riferimento, al personale dell'impresa aggiudicataria, ai rappresentanti dei genitori.

Articolo 5 – Comitato Mensa. Costituzione e requisiti.

1. Nell'ambito di ciascuna scuola dell'infanzia è costituito un Comitato Mensa composto da:
 - Dirigente scolastico e/o suo delegato;
 - 2 rappresentanti degli insegnanti della scuola dell'infanzia;
 - 2 genitori in rappresentanza della scuola dell'infanzia.
2. La partecipazione dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti avviene a seguito di libera adesione, ratificata dal Dirigente scolastico.

3. I nominativi dei componenti della Commissione Mensa sono trasmessi, a cura del Dirigente scolastico, al Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune.

Articolo 6 – Ruolo e compiti del Comitato Mensa.

1. Il Comitato Mensa è un organismo consultivo e propositivo.
2. Il Comitato Mensa esercita un ruolo di:
 - a) Verifica della corretta attuazione delle norme;
 - b) Stimolo per il rispetto della normativa igienico – sanitaria;
 - c) Verifica della qualità del servizio.

Articolo 7 – Modalità di funzionamento del Comitato Mensa.

1. Il Comitato Mensa, nominato all'inizio di ogni anno scolastico secondo modalità stabilite dai Dirigenti scolastici, resta in carica dal momento dell'insediamento fino al termine dell'anno scolastico stesso.
2. Si riunisce almeno una volta al mese, salvo situazioni particolari.
3. Decide autonomamente le date di riunione.
4. In caso di assenza di un rappresentante non è prevista delega. Nell'eventualità di dimissioni di un rappresentante, il Dirigente scolastico procede a una nuova nomina.

Articolo 8 – Modalità di intervento del Comitato Mensa.

1. I rappresentanti del Comitato Mensa sono autorizzati (non più di due per volta) ad accedere ai locali dell'impresa aggiudicataria ove si preparano i pasti e ai refettori della scuola.
2. Possono presenziare alla preparazione dei pasti purché indossino grembiule e copricapo.
3. Possono assaggiare, in tavolo separato, campioni del pasto del giorno. E' comunque fatto divieto ai componenti del Comitato Mensa di asportare alcunché dai locali oggetto di sopralluogo.
4. Possono presenziare alla distribuzione e al consumo dei pasti, badando a non intralciare l'attività degli addetti al servizio.
5. Non è necessario il possesso di libretto sanitario né di certificati medici in quanto l'attività dei rappresentanti del Comitato Mensa deve essere limitata alla semplice osservazione.
6. I sopralluoghi potranno avvenire, esclusivamente, durante l'orario di servizio del personale addetto alla mensa scolastica.
7. Il Comitato Mensa avrà il compito di:
 - a) controllare il rispetto del menù;
 - b) verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del personale;
 - c) segnalare ogni eventuale problematica rilevata.
8. Ad ogni intervento del Comitato Mensa, i rappresentanti si impegnano a redigere una apposita scheda da consegnare al Dirigente scolastico che provvederà alla sua trasmissione al Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune.

Articolo 9 – Norme igieniche.

1. I rappresentanti del Comitato Mensa possono visionare i locali dei centri di cottura, ove vengono preparati i pasti per il servizio di mensa scolastica comunale, se accompagnati da un addetto individuato da un responsabile della impresa aggiudicataria del servizio.
2. L'attività del Comitato Mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti. I rappresentanti del Comitato Mensa, pertanto, non devono toccare alimenti cotti pronti per il consumo, utensili, attrezzature, stoviglie.
3. I componenti del Comitato Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati agli alunni e alle alunne, al personale docente, al personale di servizio e si devono astenere da sopralluoghi o visite in caso di tosse, raffreddore e malattie dell'apparato gastrointestinale.
4. Durante i sopralluoghi i rappresentanti del Comitato Mensa devono evitare di impartire consigli o di fare osservazioni di alcun genere al personale addetto al servizio di distribuzione dei pasti, ai docenti, agli alunni e alle alunne.
5. Eventuali rilevazioni di presunte irregolarità devono essere riferite unicamente al Dirigente scolastico, in forma scritta, che provvederà a trasmetterle al Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune.

Articolo 10 – Controlli dell'Amministrazione comunale.

1. Al Comune di Pomigliano d'Arco spetta ogni forma di controllo sull'efficacia e l'efficienza del servizio, sul rispetto dei patti e delle condizioni contrattuali e sul rispetto delle norme igieniche – sanitarie, vigenti in materia, da parte della impresa aggiudicataria.
2. Per l'espletamento dei suddetti controlli l'Amministrazione comunale si avvale oltre che del proprio personale comunale anche di eventuali consulenti e dei tecnici dell'ASL di riferimento.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare sopralluoghi, senza preavviso e in qualsiasi momento, nei locali dei centri di cottura ove avviene la preparazione dei pasti destinati al servizio di mensa scolastica comunale; nei locali ove avviene la somministrazione dei pasti del servizio di mensa scolastica.
4. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di commissionare a persone e/o a organizzazioni pubbliche o private esterne, esami organolettici e di laboratorio di campioni di pasti o di singole sostanze o alimenti utilizzati nella preparazione dei pasti, prelevati a caso, presso i locali di lavorazione e preparazione dei pasti stessi o presso i locali ove vengono distribuiti i pasti destinati alla mensa comunale.

Articolo 11 – Iscrizione al servizio di mensa scolastica.

1. Per poter accedere al servizio di mensa scolastica è necessario presentare la relativa domanda all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.
2. Tale domanda dovrà essere presentata, da parte di tutti gli utenti, ogni anno, di norma, entro il 31 luglio. La firma apposta in calce alla domanda di accesso al servizio di mensa scolastica deve essere autenticata con l'allegazione di fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Alla domanda di accesso al servizio deve essere allegata la certificazione medica necessaria in base alla quale il competente Ufficio comunale può attivare le procedure previste per la preparazione di pasti diversi da quelli elencati nel menù del servizio di mensa scolastica. Alla

domanda di accesso al servizio deve anche essere allegata la dichiarazione del genitore o di chi esercita la patria potestà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui si chiede la preparazione di pasti diversi da quelli elencati nel menù del servizio di mensa scolastica per motivi religiosi. Nel primo caso la dieta è prescritta da un medico. Nel secondo caso il genitore o chi esercita la patria potestà indica quali alimenti devono essere esclusi dalla dieta e quali possono, invece, essere inclusi.

3. Qualora non sia stata presentata regolare domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica in tempo utile, verrà assegnato, dal Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune (Ufficio comunale competente) o da un suo delegato, ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale un termine perentorio per provvedere.
4. Gli utenti che intendono avvalersi dell'accesso a prestazioni sociali agevolate, unitamente alla domanda per ottenere il servizio di mensa scolastica, dovranno presentare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva unica.
5. La mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E. e/o della dichiarazione sostitutiva unica comporterà l'applicazione della retta massima di cui alla lettera h) dell'articolo 13 del presente regolamento.
6. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale di tutti gli utenti dovranno sottoscrivere, entro la data stabilita e comunicata dal competente Ufficio comunale, l'accettazione della retta assegnata.
7. La mancata sottoscrizione d'accettazione della retta assegnata determinerà, ogni eccezione rimossa, l'accettazione implicita della retta medesima.
8. Nel caso in cui l'attestazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva venga presentata al competente Ufficio comunale a seguito di aggiornamento della stessa ad anno scolastico iniziato, la retta verrà ricalcolata, previa specifica richiesta scritta di uno dei genitori o di un esercente la potestà genitoriale, a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta stessa.
9. Al momento dell'iscrizione i richiedenti dovranno dichiarare, nel modulo di domanda, di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa.
10. Il servizio di riscossione della tariffa relativa al servizio mensa scolastica è organizzato mediante l'acquisto di buoni pasto presso gli Uffici comunali e/o presso il tesoriere comunale e/o con altre modalità ritenute idonee dalla Giunta comunale. Le modalità di riscossione della tariffa saranno comunicate ai genitori, in tempo utile, dal competente Ufficio comunale.

Articolo 12 – Criteri di calcolo della situazione economica equivalente.

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate previste dal presente regolamento, rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 34 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.), come definito al successivo comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni.
3. L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.

109/1998 e successive modificazioni, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni.

Articolo 13 – Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento.

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs. n. 130/2000 e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 7 maggio 1999.

Articolo 14 – Composizione del nucleo familiare.

1. Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere a un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altra persona, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 15 – Indicatore della situazione reddituale.

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relative alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
 - b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi di personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare.
2. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67,

comma 1, lettere i) e l) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali.

3. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone in locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57 (£ 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) L'abitazione di residenza del nucleo familiare è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
 - b) Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
4. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:
 - a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
 - b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la

durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Articolo 16 – Indicatore della situazione patrimoniale.

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
 - a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (€ 100.000.000). Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 25, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà e di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 - Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
 - b) Il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 28. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (€ 30.000.000).
2. I valori patrimoniali di cui alle precedenti lettere a) e b) rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Articolo 17 – Dichiarazione sostitutiva unica.

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28/12/2000, n. 445, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente una delle prestazioni previste dal presente regolamento, nonché la situazione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare. Nella dichiarazione sostitutiva deve essere indicata dal richiedente la prestazione, la composizione del proprio nucleo familiare.

2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 28 del presente regolamento, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 29 del presente regolamento e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Devono essere indicati anche i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. La dichiarazione sostitutiva unica è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio.
5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica effettua l'attestazione e trasmette i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS.
6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore la prestazione richiede la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.
7. Quando un cittadino si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, la quota di compartecipazione e/o la retta posta a carico dell'utente vengono rideterminate entro trenta giorni dalla data di presentazione del nuovo ISEE.

Articolo 18 – Controlli delle attestazioni I.S.E.E.

1. Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il Comune adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

Articolo 19 – Determinazione delle rette del servizio di mensa scolastica. Norma transitoria.

1. Per la determinazione delle rette di accesso al servizio di mensa scolastica, limitatamente all'anno scolastico 2011/2012, si procede nel modo seguente:
 - a) L'utente con I.S.E.E. compreso tra € 0 e € 2.500,00 ha diritto a una gratuità di accesso al servizio di mensa scolastica per tutto l'anno scolastico 2011/2012;
 - b) L'utente con I.S.E.E. compreso tra € 2.500,01 e € 5.000,00 è tenuto al versamento di una retta mensile di € 15,00 per l'acquisto di ogni blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - c) L'utente con I.S.E.E. compreso tra € 5.000,01 e € 6.000,00 è tenuto al versamento di una retta mensile di € 20,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - d) L'utente con I.S.E.E. compreso tra € 6.000,01 e € 7.000,00 è tenuto al versamento di una retta mensile di € 25,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - e) L'utente con I.S.E.E. compreso tra € 7.000,01 e € 9.000,00 è tenuto al versamento di una retta mensile di € 30,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - f) L'utente con I.S.E.E. compreso tra € 9.000,01 e € 10.000,00 è tenuto al versamento di una retta mensile di € 35,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - g) L'utente con I.S.E.E. superiore a € 10.000,01 è tenuto al versamento di una retta mensile di € 45,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - h) L'utente residente nel Comune di Pomigliano d'Arco che non intende produrre, al momento dell'iscrizione al servizio di mensa scolastica, la documentazione I.S.E.E. e la dichiarazione sostitutiva, è tenuto al versamento di una retta mensile di € 50,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto;
 - i) L'utente non residente nel Comune di Pomigliano d'Arco è tenuto al versamento di una retta mensile di € 55,00 per l'acquisto di un blocchetto contenente 20 buoni pasto, a prescindere dal valore I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Articolo 20 – Determinazione delle rette del servizio di mensa scolastica. Competenze della Giunta comunale.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 la Giunta comunale, nell'ambito delle indicazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, determina le quote di contribuzione per il servizio di mensa scolastica comunale nonché i parametri per la riduzione della tariffa.
2. La Giunta comunale annualmente determina le fasce di valore dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) che danno diritto alle riduzioni della tariffa mensile, nonché le quote mensili dovute per l'anno scolastico.

Articolo 21 – Morosità.

1. Nel caso che i versamenti non siano effettuati regolarmente, il competente Ufficio comunale sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere al pagamento delle somme dovute entro 15 giorni.

2. In caso di mancato pagamento, il debitore è costituito in mora per un addobito pari ad € 10,00. Qualora il debitore non provveda al pagamento, si procederà mediante ingiunzione di pagamento con aggravio del doppio della mora. Superati tutti questi termini senza pagamento da parte dell'utente del debito dovuto, l'Amministrazione procederà con l'iscrizione a ruolo del debitore.
3. Non si procede alla riscossione nei confronti di qualsiasi utente, qualora la somma dovuta sia inferiore o pari ad € 10,33.

Articolo 22 – Rinuncia.

1. Nel caso in cui si voglia rinunciare al servizio di mensa scolastica, uno dei genitori o un esercente la potestà genitoriale deve darne comunicazione scritta al competente Ufficio comunale che provvederà ad annullare le rette a partire dal mese successivo alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia.
2. In caso di rinuncia al servizio di mensa scolastica non saranno rimborsate all'utente le eventuali somme versate in eccedenza.

Articolo 23 – Controlli igienico-sanitari.

1. Fatto salvo che i controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono attribuiti dalla vigente legge in materia alla ASL di riferimento, il Comune può attivare, prima e durante lo svolgimento del servizio propri controlli igienico-sanitari avvalendosi anche di esperti esterni.

Articolo 24 – Dati personali e sensibili.

1. Il Settore Affari Sociali, Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12, e gli altri uffici comunali interessati alla erogazione del servizio di mensa scolastica, utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di mensa scolastica.
2. Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche alla impresa aggiudicataria del servizio ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Articolo 25 – Riferimenti normativi.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.

Art. 26 – Entrata in vigore.

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.